

CONTRATTO EX ART. 4, COMMA 1, DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L.24.4.2020n.27)

Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

TRA

L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Genova, Piazza della Vittoria, n. 15, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata "ALISA", in persona del Commissario Straordinario Dott. G. Walter LOCATELLI

E

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n 3 incaricata di gestire in nome e per conto di A.Li.Sa. il presente accordo contrattuale con sede in Via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO

E

Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera RSA, con sede legale nel Comune di Reggio Emilia, in Via Gramsci, 54, codice fiscale 01164310359 partita IVA 01164310359 nella persona del Procuratore speciale Alex Roncaglia (GE)

PREMESSO CHE

- Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera sita in Genova, Viale Cembrano, 11, è una struttura privata autorizzata in forza di Autorizzazione Sanitaria rilasciate dal Comune di GENOVA ai sensi della L.R. n. 20/1999 e L.R. n. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimento 40 del 23/01/2020 per R.S.A. di mantenimento per anziani e provvedimento n. 41 del 23/01/2020 per R.S.A. post acuti; ha avanzato ai sensi della L.R. n. 9/2017 formale istanza formale di accreditamento in data 15/01/2020 alla Regione Liguria al fine dell'iscrizione dell'unità d'offerta nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/1999 e ss.mm.ii., ed ha ricevuto in data 10/02/2020 l'avviso dell'avvio del procedimento di verifica dei requisiti; audit di verifica requisiti accreditamento espletato e completato in data 09/10/2020.
- A seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, Regione Liguria si trova nell'urgente stato di necessità di garantire posti letto per pazienti che non possono permanere presso al proprio domicilio e/o per pazienti di media o bassa complessità, pertanto ha attivato, tramite A.Li.Sa., come da comunicazione prot. n. 29707 del 23/10/2020 (prot. Asl 3 n. 140090 del 26/10/2020), un'area sanitaria temporanea fino al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa, presso strutture sanitarie accreditate, in cui ha chiesto di attivare posti letto per ricoverare pazienti affetti da COVID 19 di bassa/media complessità impossibilitati a permanere presso un proprio domicilio.
- La Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l'art.3, comma 2 "lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con

riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati”;

- la legge regionale n. 27/2016 “Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, ha precisato dette funzioni;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), entrato in vigore il 17/03/2020 e convertito in L.24.4.20 n.27, prevede all’art.4, comma 1, che:

“Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.”

- Detta norma è stata prorogata dall’art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020;
- con nota prot. n. 29707 del 23/10/2020 (prot. Asl 3 n. 140090 del 26/10/2020), A.Li.Sa., nell’ambito delle funzioni alla stessa assegnate dalla sopra citata normativa e da Regione Liguria e su mandato della stessa ed in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al citato D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27,) ha individuato ed istituisce un’area sanitaria temporanea all’interno della struttura di assistenza privata “Cooperativa Sociale Coopselios S.C. - Struttura Centro Polifunzionale Danilo Ravera RSA”, autorizzata ed avente presentato istanza di accreditamento, valutata l’idoneità della stessa ai sensi della vigente normativa e disposizioni –linee guida , anche in materia di gestione della pandemia in atto e la presenza in quest’ultima dei vigenti requisiti di contrattualizzazione, stante l’urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri, attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio, e valutata la ricorrenza dei presupposti di cui all’art.4, comma 1 dello stesso D.L. ed all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ha dato mandato ad ASL3 di stipulare il presente contratto per reperire detti posti letto con la struttura privata autorizzata ed avente presentato istanza di accreditamento Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera, alle condizioni di cui al presente contratto, dando mandato ad ASL 3, in qualità di ASL capofila, di:

- procedere alla sottoscrizione del presente contratto fino al 31.12.2020 salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa;
- adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell’intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
- consentire a Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera, nell’adempimento delle prestazioni di cui al presente contratto di utilizzare suoi medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera e ASL 3 e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, avendo A.Li.Sa. acquisito da detta struttura privata la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell’attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 rispetto a quella dedicata ai pazienti non COVID 19 eventualmente presenti nella struttura di cui alla delibera A.Li.Sa. n.109/2020 modificata dalla delibera A.Li.Sa. n.361/2020;

- precisando che le ASL s'impegnano a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria;
- con successiva nota prot. n. 30366 del 29/10/2020 (prot. Asl 3 n. 142956), A.Li.Sa., come integrata con nota in data 30/10/2020 prot. Asl 3 n. 143670, nell'ambito delle funzioni alla stessa assegnate dalla sopra citata normativa e da Regione Liguria e su mandato della stessa ed in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al citato D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27, con riferimento alla precedente nota prot. n. 29707 del 23/10/2020 (prot. Asl 3 n. 140090 del 26/10/2020), ha:
 - comunicato che i posti letto da contrattualizzare, a decorrere dal 1/11/2020, per l'attivazione dell'area sanitaria temporanea presso la struttura privata accreditata "Cooperativa Sociale Coopselios S.C. - Struttura Centro Polifunzionale Danilo Ravera" sono 69 anziché 49, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti affetti da COVID 19 di bassa/media complessità impossibilitati a permanere presso un proprio domicilio;
 - comunicato il budget presuntivo massimo per la durata del contratto, che ammonta a €589.260,00=;
 - richiesto, altresì, ad Asl 3, quale Asl capofila, di effettuare immediatamente sopralluogo presso la struttura al fine di verificare la rispondenza ai requisiti indicati nella Deliberazione di A.Li.Sa n. 361/2020;
 - con deliberazione n. 497 del 3/11/2020 è stato stipulato da ASL 3, su mandato di A.Li.Sa., per il periodo dal 1/11/2020 al 31/12/2020, contratto con Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera per l'effettuazione di prestazioni di assistenza sanitaria infra precisate per pazienti COVID 19 positivi presso la Struttura Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera – Viale Cembrano 11 - Genova;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.

Art. 2

Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera si impegna ad erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o di pazienti liguri COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio.

Il ricovero dei pazienti di cui al precedente comma, presso Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera, avverrà in forza di una lettera di trasferimento-inserimento redatta dai dirigenti medici della ASL di residenza dell'assistito, previa valutazione del RESIGSAT di ASL 3.

I posti letto che Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera mette a disposizione del S.S.R., per i pazienti di cui al comma 1 del presente articolo, sono in numero di n.69 unità, pertanto il numero di pazienti ricoverati quotidianamente a Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera non potrà essere superiore alle 69 unità, salvo successivo accordo di variazione in aumento del numero di posti letto che potrà avvenire anche con scambio di lettere inviate a mezzo PEC. I 69 PL messi a disposizione sono situati al Piano Primo e al Piano secondo in due moduli separati (cd "stecche larghe" e "stecche strette"); il numero totale PL è di 97 e gli altri PL sono messi a disposizione da Coopselios, nell'ambito dei protocolli in vigore, per altri enti/partner privati.

Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera, nell’adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo, potrà avvalersi dei laboratori per esami chimico clinici di ASL3 previo accordo specifico.

Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera, nell’adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo utilizzerà suoi medici e infermieri, tuttavia potrà anche avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera e ASL 3.

Art. 3

Le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, di cui all’art. 2, comma 1, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni paziente;

Il budget presuntivo massimo per la durata del contratto ammonta ad € 589.260,00.

A cadenza mensile verrà emessa da Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera nei confronti delle ASL di residenza degli assistiti apposita fattura fiscale avente ad oggetto la remunerazione di tutte le prestazioni di assistenza sanitaria erogate di cui al precedente comma.

Le ASL si obbligano a saldare l’importo delle fatture di cui al precedente comma entro 60 giorni dalla data di inserimento SDI.

Le ASL si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.

Le ASL hanno facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e/o accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.

La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate.

Le ASL dell’assistito e Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera si impegnano ad una verifica almeno mensile dell’andamento della spesa, anche con ASL 3, quale capofila, al fine di pianificare correttamente l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa di cui al sopra indicato budget contrattuale presuntivo massimo complessivo.

Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all’importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.).

In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.

Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l'ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è:

per l'ASL 1: UfvUD1

per l'ASL 2: UFPANV

per l'ASL 3: UFKKL6

per l'ASL 4: UfHRGI

per l'ASL 5:UFQ5NO

Art. 4

Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designato, con separato atto di incarico, "Responsabile del trattamento dati personali" relativamente ai dati comunicati da ASL3 per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l'inserimento.

Tale designazione che il gestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

L'Azienda, all'atto di designare Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che la stessa sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.

Fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera si impegna fin d'ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.

Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d'ora a:

- ✓ fornire le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP, secondo i modelli forniti da ASL3 acquisendo i relativi consensi, ove previsti;
- ✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ✓ garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all'art. 20, per quanto applicabile;
- ✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all'art. 33 par. 2 (data breach);
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2;
- ✓ designare, ai sensi dell'art. 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall'art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;
- ✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL 3 e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo.
- ✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell'ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;
- ✓ comunicare ad ASL 3, tempestivamente, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate da Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera a richiedere, qualora previsto, le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l'attivazione, se del caso, di una nuova nominale.

Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell'integrità e della dignità personali; pertanto, Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite da Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.

Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera dovrà altresì garantire il rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei

percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 rispetto a quella dedicata ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura.

Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. (fatto salvo quanto precisato negli articoli precedenti) e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 5

Il presente contratto ha decorrenza dal 1 novembre 2020 ed ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 4, del D.L. n. 18/2020, cesserà di avere efficacia al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa.

Art. 6

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.

Art. 7

Il presente contratto è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

ALISA e ASL 3 provvederanno alla pubblicità del presente contratto prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

È a carico di Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera ogni responsabilità sia civile sia penale derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento del servizio dalla stessa svolto e delle conseguenti attività dalla stessa espletate di cui al contratto.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta da Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e ASL 3, pertanto, non potranno in alcun modo

essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati da Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera per eventuali richieste di terzi.

Asl 3 sarà invece responsabile per l'attività di consulenza e per gli atti medici posti in essere dai dirigenti medici della stessa Asl 3 che svolgano tali attività in forza di accordi contrattuali di cui all'art. 2, comma 5, del presente contratto. Pertanto, sia le richieste risarcitorie connesse alle predette attività, sia gli oneri economici della loro copertura assicurativa, graveranno su ASL 3 che dà al riguardo ampia manleva a Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera anche per richieste risarcitorie di terzi.

Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. e alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni.

Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico di Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

L.C.S.

Genova, lì _____

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario

Dott. G. Walter Locatelli

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

Avv. Giovanna Depetro

Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera

Il Procuratore speciale

Sig. Alex Roncaglia

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Pagamenti)

ARTICOLO 6 (Foro competente)

ARTICOLO 7 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Genova, li _____

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario

Dott. G. Walter Locatelli

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

Avv. Giovanna Depetro

Coopselios – Centro Polifunzionale Danilo Ravera

Il Procuratore speciale

Sig. Alex Roncaglia

W